



CORSO DI FORMAZIONE:  
*La gestione dei rifiuti: aspetti normativi e responsabilità*  
3° modulo  
**Responsabilità e sanzioni nella gestione dei rifiuti**

Andrea Giglio Sezione Polizia Giudiziaria Gruppo Ambiente – Procura della Repubblica di Genova



## **Responsabilità e sanzioni nella gestione dei rifiuti**

- **Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali;**
- **Le attività illecite in materia di gestione rifiuti e il regime sanzionatorio;**
- **Le responsabilità in materia di gestione rifiuti.**



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

In tema di inquinamento ambientale vengono posti in essere comportamenti o azioni che assumono nel senso comune, un valore antisociale e negativo. Da questi comportamenti non deriva automaticamente un fatto che può essere qualificato come illecito.

Affinché un fatto o un comportamento possa essere caratterizzato come **ILLECITO** deve sussistere una condizione essenziale:

**Il fatto o il comportamento deve essere chiaramente proibito o reso obbligatorio dalla legge e da questa deve conseguire una SANZIONE nei confronti di viola il divieto o l'obbligo sancito.**

### **Art. 1. CP**

#### **Reati e pene: disposizione espressa di legge.**

- Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

- Nel diritto con il termine illecito s'intende un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica (detta primaria), al quale un'altra norma (detta secondaria) ricollega una sanzione.
- Il comportamento che costituisce l'illecito può essere commissivo (ossia un'azione), quando viola un obbligo o dovere negativo (di non fare), oppure omissivo (ossia un'omissione), quando invece viola un obbligo o dovere positivo (di fare o di dare).
- Il contrasto tra il comportamento e la norma primaria prende il nome di antiggiuridicità.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

Il nostro ordinamento prevede varie categorie d'illecito, in relazione alla norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue o alle modalità per la sua irrogazione. In genere possiamo distinguere:

- A. **L'illecito penale o reato consiste**, nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una sanzione punitiva, la pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione penale.
- B. **L'illecito amministrativo**, oggetto di una disciplina generale modellata su quella dei reati (c.d. modello parapenalistico) contenuta nella **legge 24 novembre 1981, n. 689**, consiste in una condotta umana cui la legge collega una sanzione amministrativa
- C. **L'illecito civile** consiste nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una sanzione risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato, irrogata dal giudice nell'ambito della giurisdizione civile.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### ILLECITO PENALE – REATO

In generale il reato viene definito come "ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena criminale".

In diritto, la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

Tutti i reati sono costituiti da un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo.

L'**elemento oggettivo** normalmente è costituito da tre componenti:

- la condotta,
- l'evento
- il rapporto di causalità



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

- La **condotta** si sostanzia in un'azione o in un'omissione tipizzati dalla norma che disciplina il reato.
- Mentre il concetto di condotta è di facile comprensione, l'**evento** è oggetto di numerose tesi dottrinarie. Si può dire, comunque, che l'evento è l'effetto naturale della condotta umana rilevante per il diritto. Esso, inoltre, non sempre è necessario poiché la legge prevede anche reati privi di evento (detti di pura condotta).
- Affinché sussista il **rapporto di causalità**, infine, è necessario che la condotta abbia determinato l'evento.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

In linea generale l'**elemento soggettivo** del reato (art. 42 e 43 c.p.) si sostanzia nella volontà giuridica di delinquere.

- L'elemento soggettivo può essere costituito dal **dolo, dalla colpa o dalla preterintenzione.**
- Il **dolo** sussiste quando il soggetto pone in essere la condotta con volontà ed è consapevole dell'evento; in altre parole, devono concorrere volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti.
- **La colpa**, invece, sussiste quando il soggetto, pur ponendo in essere la condotta con volontà, non ha voluto il verificarsi dell'evento, e quest'ultimo si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica), **ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).**
- Per definire la **preterintenzione** è possibile dire che il delitto preterintenzionale è quello commesso non secondo l'intenzione (dolo), nè contro l'intenzione (colpa), bensì oltre l'intenzione..



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### **Art. 42. c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.**

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### **Art. 43. Elemento psicologico del reato.**


Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali





## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

La distinzione fra delitti e contravvenzioni ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti:

- per i delitti si risponde a titolo di dolo, e solo se espressamente previsto dalla legge penale a titolo di colpa,
- per le contravvenzioni si risponde indifferentemente per dolo o per colpa.
- Inoltre, il delitto tentato è configurabile esclusivamente per i delitti.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

In materia di reati ambientali, come in altri campi, è frequente che il reato sia addebitabile a più soggetti. In particolare:

- il reato in concorso – art. 110 c.p.
- l'associazione a delinquere – 416 c.p.

In diritto penale, l'espressione “**concorso di persone**” si riferisce all'ipotesi in cui la commissione di un reato sia addebitabile a più soggetti. Tale nozione si ricava dall'art. 110 del codice penale ai sensi del quale: Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

**Il concorso di persone nel reato** va distinto rispetto al diverso istituto **dell'associazione a delinquere**. Mentre l'associazione a delinquere presuppone, per la sua esistenza, un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati, il concorso di persone, invece, determina un vincolo di natura occasionale tra soggetti circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, al compimento del quale o dei quali il vincolo cessa.

## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali





## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### L'illecito amministrativo

Per **illecito amministrativo** si intende la violazione di una norma giuridica cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. La legge prevede altresì delle sanzioni accessorie come ad esempio la confisca amministrativa. Si configura l'illecito amministrativo ambientale quando la legge punisce l'inosservanza delle norme ambientali con l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

La sanzione amministrativa è disciplinata dalla la legge n. 689/1981 che ha istituito un sistema compiuto di illecito amministrativo, conseguente alla depenalizzazione di molti reati, puniti sino ad allora con la pena dell'ammenda. Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono al pagamento di una somma di denaro.

La **constatazione** degli illeciti amministrativi è affidata agli organi amministrativi che svolgono attività di polizia amministrativa, in genere regolata dalla stessa legge n. 689/1981, ma in diversi casi dagli ordinamenti di settore, i cui poteri possono variare .

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria



## **Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali**

**L. n. 689/1981**: principi generali

### **Art.1 principio di legalità**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### Art. 3 Elemento soggettivo

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è **responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.**

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.



## **Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali**

### **Art. 5 Concorso di persone**

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### ■ Art. 6

#### Solidarietà




Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.



## Art. 10

Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### Art. 13 Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. omissis. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.



## Art. 14 Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### ■ **Art. 17**

#### Obbligo del rapporto

- Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.



## Gli illeciti penali e amministrativi: concetti generali

### ■ Art. 18 Ordinanza - ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto omissis



**ILLECITI AMMINISTRATIVI**  
**PUNITI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA DI**  
**CARATTERE PECUNIARIO**

Sono contemplati da leggi nazionali e regionali,  
regolamenti locali ecc


Sono accertati dagli Organi e Enti che svolgono  
funzioni di polizia amministrativa ed anche dalla  
polizia giudiziaria

Determinano l'avvio di un procedimento  
amministrativo

L'applicazione della sanzione avviene  
mediante provvedimento amministrativo della  
competente Autorità Amministrativa che è  
diversa a seconda del tipo di illecito: Comuni,  
Province, Regioni, Stato



**LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
SANZIONATORIO**





## Le attività illecite in materia di gestione rifiuti e il regime sanzionatorio

In materia di inquinamento ambientale, davanti a comportamenti illeciti, non è sempre semplice e agevole comprendere, nell'immediatezza dell'accertamento, se il fatto è punito con sanzione di carattere penale o amministrativa.

Si veda, per esempio, la disciplina relativa al formulario di trasporto di rifiuti di cui all'art. 193 del DLgs 152/2006.

In questo caso la contestazione e l'applicazione delle eventuali sanzioni, amministrative o penali, dipende dalle caratteristiche di pericolo o meno dei rifiuti trasportati.



## Le attività illecite in materia di gestione rifiuti e il regime sanzionatorio

Il titolo VI della parte IV del D.lgs. 152/2006” sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali” è dedicato al sistema sanzionatorio relativo all’attività di gestione dei rifiuti. Le sanzioni previste sono di carattere penale e amministrativo, in dipendenza delle condotte poste in essere.

In linea generale sono previste sanzioni per le seguenti fattispecie:

- **Abbandono di rifiuti, art. 255**
- **Attività di gestione rifiuti non autorizzata, deposito incontrollato e abbandono rifiuti da parte di imprese ed enti, art. 256**
- **Violazione dell’obbligo di bonifica dei siti, art 257**
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 258**
- **Traffico illecito dei rifiuti, art 259**
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260**

## Abbandono di rifiuti da parte di privati

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
<p><b>Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato</b></p>	<p>Art. 192 comma 1 o 2</p>	<p>Art 255 c. 1 (abbandono o deposito)  in rel. Art. 192 c. 1</p>	<p><u>Amministrativa</u> da € 105 a € 620 <b>(PMR € 206)</b></p> <p>Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da € 25 a € 155 <b>(PMR € 50)</b></p>	<p>Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa</p>	<p><b>PROVINCIA/COMUNE</b> Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Per omessa ottemperanza all'ordinanza è prevista la sanzione penale di cui all'art. 255, 3° comma (arresto fino ad un anno). Con la sentenza di condanna il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza e/o contenuto sostanzialmente nell'obbligo stesso non attuato</p>

## Abbandono di rifiuti da parte di imprese o enti

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di rifiuti <u>non pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente</u>	Art. 192 c. 1 o 2	Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all'art. 256 c. 1 lett. a)	<b>Penale con</b> Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € 2.600 a € 26.000  Oblazione ammessa (½ € 26.000)	Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa	<u>Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)</u>  idem come sopra per Ordinanza

## Abbandono di rifiuti da parte di imprese o enti

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di <b><u>rifiuti pericolosi da parte di Titolare di impresa o responsabile di Ente</u></b>	Art. 192 c. 1 o 2	Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all'art. 256 c. 1 lett. b)	Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000  Oblazione non ammessa	Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)  idem come sopra per Ordinanza

## Attività di gestione non autorizzata, rifiuti non pericolosi

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, in mancanza di <u>autorizzazione, di rifiuti non pericolosi</u>	Art. 208 209,210, 211, 212,214,215,3 216	Art. 256 c. 1 in relazione alla pena di cui all'art. 526 c. 1 lett. a)	<b>Penale con</b> Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € 2.600 a € 26.000		<u>Autorità Giudiziaria</u> <u>(Procura della Repubblica</u> <u>presso il Tribunale Ordinario)</u>

## Attività di gestione rifiuti in violazione alle prescrizioni

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, <u>in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dei requisiti richiesti o richiamati nelle comunicazioni</u>	Art. 208 209,210, 211, 212,214,215,216 ....	Art. 256 c.4 in relazione alle pene di cui all'art. 256 c. 1 lett. a) e b)	<b>Penale</b> con diminuzione delle pene della metà rispetto all'art. 256 c. 1 lett. a) e b) e c. 3		<u>Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)</u>

## Attività di gestione non autorizzata, rifiuti pericolosi

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, in manza di autorizzazione, di rifiuti pericolosi	Art. 208 209,210, 211, 212,214,215,3 216	Art. 256 c. 1 in relazione alla pena di cui all'art. 526 c. 1 lett. b)	<b>Penale con</b> Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000  Oblazione non ammessa		<u>Autorità Giudiziaria</u> <u>(Procura della Repubblica</u> <u>presso il Tribunale Ordinario)</u>

## realizzazione o gestione di discarica non autorizzata

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Realizzazione o gestione di discarica , in assenza di autorizzazione	Art. 208 209,210, 211, 212,214,215,3216	Art. 256 c. 1 in relazione alla pena di cui all'art. 526 c. 3	<b>Penale</b> con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 Oppure arresto da uno a tre anni e ammenda da € 5200 a € 52000 in caso di smaltimento di rifiuti pericolosi  Oblazione non ammessa	Confisca dell'area dopo sentenza di condanna ex art 444 C.P.P.	<u>Autorità Giudiziaria</u> <u>(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)</u>



## Miscelazione di rifiuti

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	Art. 187	Art. 256 c. 5 in relazione alla pena di cui all'art. 256 c. 1 lett.b	<b>Penale con</b> Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 e arresto da sei mesi a due anni  Oblazione non ammessa		<u>Autorità Giudiziaria</u> <u>(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)</u>

## Deposito temporaneo irregolare di rifiuti sanitari pericolosi

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Deposito temporaneo irregolare di rifiuti sanitari pericolosi, con violazioni delle disposizioni dell'art. 227 c.1 lett.b	Art. 227	Art. 256 c. 6	Penale con Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000		<u>Autorità Giudiziaria</u> <u>(Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)</u>

## VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - MUD

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZION E	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Omessa, incompleta o inesatta comunicazione MUD	189 c. 3	258 c. 1	<u>Amministrativa</u> da €. 2.600 a €. 15.500 <b>(PMR € 5.166)</b>		PROVINCIA
Comunicazione MUD effettuata entro i 60 giorni dalla scadenza prevista	189 c. 3	258 c. 1	<u>Amministrativa</u> da €. 26 a €. 160 <b>(PMR € 52)</b>		PROVINCIA
Comunicazione MUD formalmente incompleta o inesatta ma ricostruibile da altre scritture contabili	189 c. 3	258 c. 5	<u>Amministrativa</u> da €. 260 a €. 1.550 <b>(PMR € 516)</b>		PROVINCIA

## VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Omessa od incompleta tenuta dei REGISTRI di Carico/Scarico per rifiuti NON PERICOLOSI in imprese con 15 o più dipendenti	190 c. 1	258 c. 2	<u>Amministrativa</u> da €. 2.600 a €. 15.500 <b>(PMR € 5.166)</b>		PROVINCIA
Omessa od incompleta tenuta dei REGISTRI di Carico/Scarico per rifiuti PERICOLOSI in imprese con 15 o più dipendenti	190 c. 1	258 c. 2	<u>Amministrativa</u> da €. 15.500 a €. 93.000 <b>(PMR € 31.000)</b>	Sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal responsabile e dalla carica di amministratore	PROVINCIA
Omessa od incompleta tenuta dei REGISTRI di Carico/Scarico per rifiuti NON PERICOLOSI in imprese con meno di 15 dipendenti	190 c. 1	258 c. 3	<u>Amministrativa</u> da €. 1.040 a €. 6.200 <b>(PMR € 2.066)</b>		PROVINCIA

## VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI FORMULARI DI TRASPORTO

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Trasporto di rifiuti non pericolosi <u>senza</u> formulario di identificazione dei rifiuti previsto da art.193	Art. 193 c. 1/2	Art. 258 c. 4 prima parte, prima ipotesi	<u>Amministrativa</u> da € 1.600 a € 9.300 (PMR € 3.100)		PROVINCIA
<u>Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario di identificazione dei rifiuti FIR</u>	Art. 193 c. 1 + Art 258 c. 4 secondo capoverso	<b>Art. 483 C.P.</b>  (richiamo quoad poenam)	Penale con Reclusione fino a 2 anni (pena prevista dall'art.483 CP)  Oblazione non ammessa	Art. 259 c. 2 Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento", il giudice <u>dispone obbligatoriamente</u> e la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)

## VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI FORMULARI DI TRASPORTO

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Trasporto di rifiuti non pericolosi <u>con FIR <b>incompleto</b> o <b>inesatto</b></u>	Art. 193 c.1/2	Art 258 c. 4 prima parte, seconda ipotesi	<u>Amministrativa</u> da € 1.600 a € 9.300 <b>(PMR € 3.100)</b>		PROVINCIA
Trasporto di rifiuti non pericolosi <u>con FIR incompleto</u> o <u>inesatto</u> ma contenente tutte le informazioni per ricostruire gli elementi mancanti	Art. 193 c.1/2	Art 258 c. 5 secondo capoverso	<u>Amministrativa</u> da € 260 a € 1.550 <b>(PMR € 516)</b>		PROVINCIA
Trasporto di rifiuti <u>pericolosi</u> con indicazioni di dati incompleti o inesatti nel formulario  (Non si applica l'ipotesi minore prevista dall'art. 258 c. 5)	Art. 193 c. 1  +	<b>Art. 483 C.P.</b>  (richiamo quoad poenam)	Penale con Reclusione fino a 2 anni (pena prevista dall'art.483 CP)  Oblazione non ammessa	Art. 259 c. 2 Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento", il giudice <u>dispone obbligatoriamente</u> la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)

## VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEI FORMULARI DI TRASPORTO E FALSO IN MATERIA DI ANALISI

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
False indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) o uso di certificato falso durante il trasporto	Art 258 c. 4 terzo capoverso parte prima  Art 258 c. 4 terzo capoverso seconda parte	<b>Art. 483 C.P.</b>  (richiamo quoad poenam)	Penale con Reclusione fino a 2 anni (pena prevista dall'art.483 CP)  Oblazione non ammessa	Art. 35 C.P.  Art. 259 c. 2 Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento", il giudice dispone obbligatoriamente la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)

## TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
Traffico illecito di rifiuti (Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 Reg. CEE 259/93 del Consiglio del 1.2.93, o spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1 c. 3 lettere a), b), c) e d), del reg. stesso) REGOLAMENTO 1013/2006/CE	Art. 1, Art. 26 del Reg. CEE 259/93 del Consiglio 1.2.93	Art 259 c. 1 in relazione Art. 1, Art. 26 del Reg. CEE 259/93 del Consiglio 1.2.93	Penale con Arresto fino a 2 anni e ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro  Oblazione non ammessa  Pena aumentata per i rifiuti pericolosi	Con la sentenza di condanna o di "patteggiamento", il giudice <u>dispone obbligatoriamente</u> la confisca. Obbligo del sequestro da parte PG operante.	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)
Attività organizzative per il traffico illecito di rifiuti (Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti)		Art. 260	Penale con Reclusione da uno a sei anni.  Oblazione non ammessa Pena aumentata per i rifiuti radioattivi (con reclusione fino a 8 anni).	Con la sentenza di condanna interdizione obbligatoria dai pubblici uffici, da professioni e d'arti e interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrarre con la PA.	Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Or

## OMESSA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
cagionare l'inquinamento del suolo del sottosuolo , delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato	Art 242	<b>Art. 256.</b>	Penale con arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 1000 a Euro 26.000		Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario)



## **Il deposito temporaneo illegale nel luogo di produzione**

Il deposito temporaneo di rifiuti rappresenta una ipotesi di carattere derogatorio, rispetto alle ordinarie attività di “gestione” dei rifiuti intese come le fasi di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero; si tratta pertanto di una attività di mero deposito dei rifiuti, nel luogo di produzione, la quale è sottratta in via eccezionale al regime autorizzatorio previsto dal D.lgs. 152/2006. La norma non prevede un articolo specifico che ricollegli il deposito temporaneo irregolare ad una sanzione.

Ciò vuol significare che il deposito temporaneo irregolare, non è sanzionato nel contesto del D.lgs.152/2006?

## Art. 183.

### Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo

## CONDIZIONI CHE RENDONO LEGALE IL DEPOSITO TEMPORANEO

**REQUISITO SPAZIALE** - deve essere realizzato all'interno del luogo dove i rifiuti sono stati prodotti

### **REQUISITI TECNICI E QUALITATIVI** -

- deve essere rispettato il limite di alcune sostanze pericolose (PCB, PCF ecc)
- Deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti
- Deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche sullo stoccaggio
- Deve essere garantito il rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

### **REQUISITI TEMPORALI**


- i rifiuti devono essere avviati a smaltimento e/o recupero con cadenza almeno trimestrale;
- rifiuti non pericolosi devono essere avviati a smaltimento e/o recupero entro un anno se non superano i 20 mc;
- i rifiuti pericolosi devono essere avviati a smaltimento e/o recupero entro un anno se non superano i 10 mc

### **REQUISITI QUANTITATIVI**

- 10 metri cubi per rifiuti pericolosi
- 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi

## Il deposito temporaneo illegale nel luogo di produzione

- Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni sostanziali e formali, stabiliti dalla norma il deposito temporaneo, resta escluso dall'obbligo di autorizzazione.
- In caso di violazione dei requisiti e delle condizioni sostanziali e formali stabiliti dalla norma, in dipendenza dei quantitativi di rifiuti coinvolti si possono ipotizzare le seguenti fattispecie illecite:





## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti.

Il tema della responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti è senz'altro di carattere generale nonché trasversale rispetto ai soggetti comunemente interessati dalla fase di produzione fino alla gestione:

- il produttore,
- il trasportatore
- il gestore dell'impianto di destino finale, sia esso per il recupero o per lo smaltimento.

Ciascuno di questi soggetti trova, nelle norme contenute alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 i riferimenti operativi o, più precisamente, gli obblighi che lo riguardano in quanto soggetto attivo della gestione rifiuti, nonché le sanzioni poste a suo carico dal legislatore per il mancato rispetto della norma di legge; ma ciò non è sufficiente alla definizione della piena responsabilità degli operatori, come dimostra l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, a cui appartiene la sentenza di Cassazione

Penale che brevemente si annota, pronuncia del 28 novembre 2007, n. 44291



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti.

principi, la massima Cass. pen. sez. III, (ud. 7 novembre 2007) 28 novembre 2007, n. 44291  
Pres. Amedeo Postiglione- Rel Guido De Maio Principi: Rifiuti - Responsabilità produttore e detentore  
- Omesso controllo - Concorso nel reato - Sussiste

Il produttore-detentore di rifiuti ha l'obbligo di controllare che coloro ai quali li consegna siano soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; nel caso in cui tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella eventuale commissione del reato di cui all'art. 256, comma 1, DLgs. 152/2006. L'affidamento sulla serietà e la correttezza della Società cui il produttore-detentore dei rifiuti si rivolge per lo smaltimento o recupero dei medesimi non esimono quest'ultimo dalla colpa per l'omessa verifica.

**Riferimenti normativi: art. 110 cod.pen.; d.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1; D.Lgs. n. 22/1997, art. 10 e art. 51, comma 1, lett. a)**

Note:

- (1) Nel caso di specie il rappresentante legale di un'impresa produttrice di scarpe sportive, conferiva sfridi di lavorazione, classificati quali rifiuti non pericolosi, ad una Società di servizi esercente attività di recupero, ma non autorizzata allo stoccaggio e recupero di quella particolare tipologia di rifiuto.



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

### Art. 178

#### Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, *nonché al fine di preservare le risorse naturali.*(\*)

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente **ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione**, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza

## Art. 188

### Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che **consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.**

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) **conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;**

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

**Possiamo quindi riassumere le principali responsabilità in capo ai soggetti che pur non effettuando un'attività di gestione, si qualificano quali produttori o detentori di rifiuti speciali e pericolosi.**

### **Il produttore/detentore del rifiuto ha la responsabilità della:**

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità (art. 193, c. 1, lette. b) DLgs 152/06);
- individuazione e apposizione codice CER (art. 193, c. 1, lett. b) DLgs 152/06);
- Realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 c. 3
- corretta compilazione del FIR (art. 193, c.2 DLgs 152/06);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190 DLgs 152/06);
- verifica iscrizione all'Albo gestori ambientali dei trasportatori (art. 188, c. 2, lett b) DLgs 152/06);
- verifica esistenza e validità delle autorizzazioni dei gestori



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

All'interno della normativa ambientale si rinvengono diverse fattispecie di reati:

1. sia di **REATI COMUNI**, cioè di reati che possono essere realizzati da “*chiunque*” (es. art. 674 c.p.);
2. sia di **REATI PROPRI** che possono essere realizzati solo da soggetti in capo ai quali esistono determinati requisiti prefissati dalla legge (con riguardo all'illecito ambientale si fa spesso riferimento alla titolarità dell'impresa o dell'insediamento produttivo)

La formulazione letterale della fattispecie può trarre in inganno in quanto la riferibilità dell'illecito va ricercata in termini non solo formali ma sostanziali, con riguardo a tutti i soggetti che rappresentano l'ente o che di fatto ne hanno la gestione, quali soggetti che hanno il potere - dovere di prevenire l'inquinamento (es. reati in materia di inquinamento idrico, atmosferico, rifiuti ecc)



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

- La formulazione in termini di reato proprio di molti illeciti ambientali comporta inevitabilmente che i soggetti dotati della legale rappresentanza, o comunque di poteri direttivi, vengano identificati come i destinatari di obblighi atti a costituire in capo agli stessi vere e proprie “**posizioni di garanzia**”;
- l'esistenza in capo al soggetto di una posizione di garanzia comporta che l'omissione delle azioni necessarie alla tutela del bene da salvaguardare viene normalmente equiparata, in caso si verifichi l'evento vietato, alla causazione dell'evento stesso ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.;
- il verificarsi di alcuni eventi vietati dalla legge (es. gestione di una discarica abusiva) può comportare il concorso di contributi attivi e passivi da parte di più soggetti concorrenti fra di loro oppure agenti in un quadro di cooperazione colposa: “*il ruolo dell'imputato, responsabile dello stabilimento dove i rifiuti si sono illegittimamente accumulati, era tale da implicare necessariamente una sua precisa **responsabilità o di tipo commissivo o eventualmente per aver omesso di segnalare agli organi societari a lui sovraordinati la necessità di provvedere** - ritenendo che l'intervento esulasse dai suoi poteri decisionali - **alla rimozione di una situazione di fatto caratterizzata da profili di illegalità**” (Cass. pen., sez. III, 17.01.2008, n. 2485)*



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

- L'individuazione dei soggetti responsabili all'interno di una persona giuridica **non** può essere effettuato in base al mero criterio oggettivo della rappresentanza legale o della titolarità formale;
- è necessario verificare l'**effettiva ripartizione di compiti e poteri all'interno della struttura societaria**, desumibile anche dalle disposizioni societarie, dagli organi aziendali e dall'effettiva autonomia gestionale e amministrativa delle diverse unità produttive;
- anche in campo ambientale E QUINDI IN MATERIA DI RIFIUTI la **DELEGA DI FUNZIONI** deve ritenersi non solo strumento ammissibile, e talora imprescindibile, nelle dinamiche aziendali ma, in presenza di determinati requisiti, produttiva di **effetti liberatori per il delegante**.



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

Perché si abbia una **VALIDA** ed **EFFICACE** delega sarà necessario, di volta in volta verificare:

- la sua **non artificiosità** dovendo la stessa rispondere ad effettive esigenze dell'azienda (in tal senso potrebbero assumere rilievo le dimensioni dell'impresa tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità) e derivare in modo non equivoco dalla sua organizzazione, in conformità alle disposizioni statutarie adottate secondo le previste procedure dagli organi competenti;
- l'effettivo trasferimento di poteri in capo al delegato, con l'attribuzione a quest'ultimo di una completa **autonomia gestionale** e di una **piena disponibilità finanziaria**;
- la natura formale ed espressa della delega, tale che ne sia garantita la **pubblicità** e, quindi, la conoscenza da parte dei terzi;
- la capacità ed **idoneità tecnico-professionale** del delegato



## Le responsabilità in materia di gestione rifiuti

L'accertata coesistenza di tutte queste condizioni potrà talora non escludere il **coinvolgimento dei vertici aziendali**, ad es. allorché'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute ad omissioni di scelte aziendali generali, frutto di una carente ed elusiva "politica ambientale" dell'impresa